



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI) TRIENNIO 2023-2025 CON DECORRENZA DAL 16.05.2023 AL 31.12.2025.

INDICE

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE E CAPACITA' RICETTIVA

ART. 5 - DURATA, AVVIO E CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 8 - AVVALIMENTO

ART. 9 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 12 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PARTE II. PRESTAZIONI DA EROGARE E PERSONALE IMPIEGATO

ART. 13 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 14 - PERSONALE IMPIEGATO:

ART. 14.1 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

ART. 14.2 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

ART. 14.3 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

ART. 15 - ONERI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE APPALTATORE

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE

PARTE III. ONERI. GARANZIE. RESPONSABILITA'

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 20 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

ART. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 24 - CESSIONI DI CREDITO

ART. 25 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 26 - STIPULA E DECADENZA DEL CONTRATTO

ART. 27 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

PARTE IV. PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 28 - PENALI

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

PARTE V. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 35 - ADEMPIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione delle attività e dei seguenti servizi minimi obbligatori nell'ambito del Progetto "Solidarietà e Diritto", che prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi minimi obbligatori di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Mediante il contratto di appalto, il Comune di Malnate, Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto" intende assicurare l'efficace ed efficiente erogazione dei suindicati servizi da rendersi a favore dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, presi in carico.

Il servizio è affidato in regime di appalto da parte del Comune di Malnate, Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto", che funge da Stazione Appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra il Comune di Malnate (di seguito definito "Stazione Appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "Appaltatore").

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a seguito di espletamento di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 7 di detto decreto, stante il quale *"l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*. Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, che individuerà l'offerta qualitativamente più adeguata.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di accoglienza integrata del SAI hanno come obiettivo principale il favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati accolti.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il Comune di Malnate, che nel contratto di appalto assume la natura giuridica di committente, opera in qualità di Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto", ai sensi dell'accordo di collaborazione tra i Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore. Al Comune di Malnate spetta la titolarità ed il coordinamento complessivo del Progetto "Solidarietà e Diritto" ed in particolare:

- la titolarità dei procedimenti e degli atti amministrativi relativi al progetto, in qualità di ente capofila;
- la rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- il raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- il coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- il monitoraggio, la ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

I Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore, in qualità di Enti Partner si assumono:

- l'onere di partecipare al progetto garantendo l'accoglienza, l'integrazione e la tutela legale delle famiglie sui propri territori supportati dall'ente gestore;
- si impegnano ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto sul proprio territorio;
- si impegnano a gestire con propri atti amministrativi la quota di finanziamento, come da piano finanziario analitico allegato al presente accordo per la realizzazione del progetto territoriale di competenza;
- si impegnano a partecipare al tavolo tecnico;
- si impegnano a garantire, ove richiesto, l'intervento della Polizia Locale.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE E CAPACITA' RICETTIVA

I beneficiari ammessi al Progetto "Solidarietà e Diritto" sono 30 di cui 21 appartenenti alla categoria "famiglie" (così meglio indicati: 4 nuclei composti da 4 persone ed 1 nucleo composto da 5 persone) e 9 alla categoria "uomini adulti", segnalati dal Ministero dell'Interno.

Gli appartamenti adibiti all'accoglienza sono ubicati nei territori dei Comuni partner, così come meglio specificato:

- in Malnate: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità al Comune di Malnate,
- in Venegono Inferiore: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità al Comune di Venegono Inferiore fino al 31.12.2022,
- in Venegono Inferiore: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Samarate: 4 posti per uomini adulti, in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Samarate: 9 posti per nucleo familiare (2 appartamenti uno da 4 posti e uno da 5 posti), in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Gorla Minore: 5 posti per uomini adulti, in disponibilità all'attuale Ente Gestore.

A seguito della presente selezione per i 4 posti per nucleo familiare occupati presso la struttura di Venegono Inferiore l'Appaltatore dovrà individuare una struttura nei territori aderenti al progetto "Solidarietà e diritto" o su altro territorio limitrofo; in quest'ultimo caso, sarà necessario produrre formale disponibilità all'accoglienza dell'Ente Locale dove insiste la struttura. Per ciò che riguarda i requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019.

Per quel che riguarda i 9 posti per uomini adulti (2 appartamenti di cui uno da 4 posti e uno da 5 posti) e i 13 posti per nucleo familiare (3 appartamenti di cui due da 4 posti e uno da 5 posti) presso il Comune di Samarate, il Comune di Gorla Minore e il Comune di Venegono Inferiore, a seguito della presente selezione, l'Appaltatore dovrà individuare cinque strutture – come sopra meglio specificate - nei territori aderenti al progetto "Solidarietà e diritto" o su altro territorio limitrofo; in quest'ultimo caso, sarà necessario produrre formale disponibilità all'accoglienza dell'Ente Locale dove insiste la struttura. Per ciò che riguarda i requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019.

I contratti di locazione e/o di comodato d'uso delle suddette strutture, come indicate nell'offerta, da parte dell'Appaltatore, laddove non già esistenti, dovranno essere stipulati nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

ART. 5 - DURATA, AVVIO E CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

La durata dell'appalto riguarda il triennio dal 2023 al 2025 con decorrenza 16.05.2023.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

L'eventuale modifica del periodo contrattuale è disciplinata dall'art. 106 del Codice comma 11, il quale prevede in capo all'Amministrazione la possibilità di prorogare il servizio per un periodo limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante. Detto periodo è stabilito in mesi 6.

Si applica, altresì, l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.

Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto, per il periodo dal 16.05.2023 al 31.12.2025, è fissato in € 962.999,34 esente IVA, precisando che interverrà una integrazione al contratto di ulteriori 4 posti ex art. 106, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per un importo pari ad € 177.562,68, importo complessivo dell'appalto € 1.140.562,02 (esente IVA),

da intendersi comprensivo di tutte le spese (personale, dotazione strumentale e gestione) occorrenti per garantire un puntuale servizio.

Il Comune di Malnate si impegna a rimborsare all'Appaltatore le spese, dietro presentazione di fattura fuori campo IVA, corredata dai giustificativi di spesa secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione, sulla base del numero delle persone ospitate e dei giorni di ospitalità.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio a cui il presente capitolato è riferito.

All'Appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio.

I requisiti generali indicati dal disciplinare di gara devono essere posseduti da parte dell'Appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. se nel corso dell'esecuzione del servizio, dovesse intervenire una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'Appaltatore l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.

ART. 9 – CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante richiede all'offerente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, la documentazione a comprova della capacità economica-finanziaria e tecnica. La Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla stessa.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura di gara si applica l'istituto del soccorso istruttorio come previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 12 – MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 7 D.Lgs. 50/2016, secondo il quale *“l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”*.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti, interamente attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto.

I criteri di valutazione delle offerte sono fissati nel disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio.

PARTE II – PRESTAZIONI DA EROGARE E PERSONALE IMPIEGATO

ART. 13 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A seguire si rappresenta una descrizione dei servizi minimi da garantire di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, come meglio specificato ai sensi dell'art. 34 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale:

a) accoglienza materiale:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/ o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 14 – PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative ai servizi e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi e in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, così come indicato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, con i requisiti minimi indicati ai paragrafi successivi. L'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'Appaltatore, tenuto conto delle prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale adibito ai servizi con l'indicazione per ciascuno della figura professionale, della qualifica, del titolo di studio, nonché dei rispettivi

orari di servizio, con indicazione dei relativi monte ore settimanali. Eventuali sostituzioni del personale dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante, prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

L'Appaltatore si obbliga, previa autorizzazione del direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare mai l'interruzione dei servizi ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a quindici giorni consecutivi in cui viene assicurato il medesimo servizio. Salvo il caso di "temporanea assenza", eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nei servizi, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente all'Appaltatore.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'Appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Riguardo al personale utilizzato, l'Appaltatore si obbliga:

- a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
- a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D.Lgs. 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

ART. 14.1 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile dell'appalto, cui affidare la direzione del servizio nel suo complesso e la responsabilità di rappresentarlo nei confronti della stazione appaltante per la gestione operativa del Capitolato speciale di appalto.

Il Responsabile dell'appalto deve possedere un'esperienza, almeno triennale, in appalti analoghi.

Deve garantire la reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio avendo responsabilità primaria nel garantire la corretta erogazione delle prestazioni richieste, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti, e la rispondenza dei processi lavorativi attuati alle prescrizioni di legge e del presente capitolato ed avvalendosi del Coordinatore del servizio.

Il Responsabile dell'appalto, inoltre, rappresenta l'Appaltatore nei confronti degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo; partecipa ai momenti di confronto con le Amministrazioni Comunali.

Il Responsabile dell'appalto è referente per gli aspetti amministrativo-contabili nel rapporto con la Stazione Appaltante.

Tutte le comunicazioni fatte dalla stazione appaltante al Responsabile dell'appalto si intendono, a tutti gli effetti, rivolte direttamente all'Appaltatore stesso.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) l'Appaltatore provvederà a nominare entro 24 ore un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti, dandone immediata comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà infine mantenere rapporti costanti con il RUP ed il Direttore dell'esecuzione.

ART. 14.2 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve nominare un Coordinatore del servizio cui affidare il coordinamento tecnico di tutti i servizi affidati in appalto.

Il Coordinatore è responsabile della completa realizzazione del servizio affidato, sia da punto di vista degli obiettivi sia dal punto di vista dell'organizzazione del personale e dei mezzi.

In particolare il Coordinatore deve assicurare:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché il raccordo con i livelli operativi dei Comuni;
- la gestione ed il controllo del personale, garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;
- il raccordo con i Comuni in merito agli aspetti amministrativo - contabili relativi ai beneficiari;
- la partecipazione alla programmazione e alla verifica/monitoraggio dei servizi, anche attraverso gli incontri periodici di coordinamento nell'ambito del Progetto;
- il monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione;

ART. 14.3 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) garantire un'équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- c) garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
- e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi.

ART. 15 - ONERI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE

L'Appaltatore deve impiegare, per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto dei servizi, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, rilevata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a fornire, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi, i relativi curricula, i contratti di lavoro stipulati dallo stesso, inclusi i rapporti di collaborazione a progetto; nel caso in cui, in pendenza di espletamento del servizio, subentrino sostituzioni e/o modifiche di una o più unità del personale impiegato per giustificati motivi (salvo i casi di forza maggiore), l'Appaltatore dovrà far pervenire, almeno 15 giorni prima dell'effettiva sostituzione apposita

comunicazione indicante, i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali debitamente documentate (curricula) dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire.

L'Appaltatore è responsabile:

- del personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi, precisando che non si configura alcun tipo di rapporto di lavoro - di qualsiasi natura o genere – fra quest'ultimo e la Stazione Appaltante;
- della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore, nei confronti del personale utilizzato per i servizi ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati (lavoro dipendente, lavoro autonomo, ecc.), è obbligato:

- a pagare regolarmente e puntualmente le spettanze maturate del personale medesimo;
- ad ottemperare a tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, nonché a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di retribuzione, di previdenza, di tutela, di assicurazione e di assistenza dei lavoratori, oltre che al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'Appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.

L'Appaltatore si impegna, per l'intera vigenza del contratto di appalto:

- ad assumere il compimento dei servizi, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- ad eseguire i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato e senza riserva alcuna;
- a far sì che l'organico aziendale, per tutta la durata del contratto, sia coerente per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, con quello indicato prima dell'avvio del servizio;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE APPALTATORE

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un

termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 30, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di salvaguardare la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto attualmente in corso, l'Appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dipendente dell'Appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'Appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un progetto di assorbimento del personale dell'Appaltatore uscente, contenente il numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola sociale e la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo Appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, provvederà a designare con successivo atto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 (così come introdotto dal D.M. n. 49/2018 in vigore dal 30 maggio 2018 con la contestuale abrogazione degli artt. da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010).

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto.

A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla Stazione Appaltante che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'Appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente capitolato. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte

le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile del procedimento, entro 15 gg. dalla sottoscrizione del contratto, comunica all'Appaltatore il nome ed i recapiti del direttore dell'esecuzione.

Tale comunicazione dovrà essere fatta ogni volta in cui si verifichino dei cambiamenti.

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'Appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 20 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

Entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del d. Lgs. 81 del 2008, alla Stazione Appaltante il Documento di Valutazione del Rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del Direttore dell'Esecuzione entro il termine da questi fissato o degli

enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'Appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L'Appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentandole, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione, la documentazione occorrente.

L'Appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide e la dotazione delle cassette di primo soccorso presso ciascuno dei plessi assegnati.

L'Appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della Stazione Appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'Appaltatore e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A garanzia della stipula del contratto, i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% del prezzo di base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La suddetta garanzia provvisoria:

- dovrà essere rilasciata da imprese bancarie e/o assicurative secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 93 del Codice degli appalti e dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 7, n. D. Lgs. 50/2016). La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e prima della stipula del contratto, l'ente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante sino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'Appaltatore e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare, entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tranne che nelle ipotesi previste dai successivi commi del presente articolo, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

L'Appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi, compresi gli utenti, derivanti direttamente o indirettamente dall'espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

Qualora l'Appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'Appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'Appaltatore.

In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante attestazione di pagamento della rata del premio entro 7 giorni dalla scadenza della stessa.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale o prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che ha apportato modifiche all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si individuano prestazioni non subappaltabili. In altre parole il concorrente potrà subappaltare le prestazioni affidate nel limite massimo del 49,99% dell'importo contrattuale.

Nel caso di contravvenzione al divieto di cessione integrale, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.

Il Subappaltatore deve possedere i requisiti per l'Appaltatore di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica del disciplinare di gara, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto.

L'Appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della Stazione Appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

ART. 24 - CESSIONI DI CREDITO

Tutti i crediti vantati dall'Appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.

Vigono riguardo ai crediti dell'Appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'Appaltatore.

ART. 25 – PAGAMENTI E TRACCI ABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, a titolo di compenso contrattuale totalmente esaustivo delle prestazioni rese, l'importo di cui al precedente art. 6.

Per quanto concerne la fatturazione, l'Appaltatore emetterà, con cadenza semestrale, fattura elettronica, fuori campo IVA, pari al 50% dell'importo contrattuale annuale, suddiviso in 12 mensilità, e rapportato al semestre di riferimento.

Entro 30 giorni dalla rendicontazione finale, corredata di tutti i giustificativi a riguardo, verrà effettuato il conguaglio. E' inteso che il conguaglio potrà essere sia positivo che negativo. In questa seconda ipotesi si procederà a non corrispondere il saldo dovuto e, qualora non fosse sufficiente, a non procedere alle erogazioni successive. Nel caso in cui si rappresenti un conguaglio negativo nell'ultimo anno si procederà a richiedere il rimborso delle somme erogate e non dovute.

Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'Appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma par-

ziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è GQIG8C.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il DPR n. 633/1972, in materia di IVA, l'Appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. La Stazione Appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 26 - STIPULA E DECADENZA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà in forma digitale nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.

Sono a carico dell'ente aggiudicatario tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione.

L'Appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati dal disciplinare di gara. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative.

In tutti i casi in cui l'Appaltatore decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. In ogni caso, grava sull'Appaltatore l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla Stazione Appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra l'art. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice la gara, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

La Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 32, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 27 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 74, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che tutta la documentazione di gara è accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.malnate.va.it – sezione “Bandi di gara e contratti”.

PARTE IV – PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 28 - PENALI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dalla Stazione Appaltante, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le penalità di seguito indicate.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, dell'entità economica dell'inadempienza, del rischio per la sicurezza degli utenti, della ripetizione dell'inadempienza, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto.

Le penalità minime che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- € 300,00 per ogni caso di accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato comunicato alla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 14;

- € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza dal servizio di un operatore non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile, non sostituita come previsto dall'art. 14;

- € 250,00 per ogni caso di sostituzione di personale assente senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante come previsto dall'art. 14;

- € 800,00 per ogni giorno o frazione di giorno di sostituzione di personale assente con personale non avente idonea qualifica professionale e/o esperienza professionale secondo quanto dichiarato nell'offerta di gara;

- da € 300,00 a € 800,00 per ogni inadempimento diverso da quelli sopra descritti avuto riguardo ai danni intervenuti, di tipo economico e non, causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi, all'intenzionalità dell'inadempienza ed all'eventuale prevedibilità dell'evento.

Le predette penalità sono comminate mediante nota di addebito a valere sul primo pagamento utile, previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante procederà alla contestazione dell'addebito entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà all'Appaltatore un termine, non inferiori a giorni 5 lavorativi dal ricevimento della contestazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione d'addebito.

Trascorso il termine, senza che l'Appaltatore abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano state accolte, la Stazione Appaltante procederà, con proprio provvedimento, all'applicazione della penale.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

L'applicazione di più di cinque penali in un anno solare comporta la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa (art. 1456 C.C.).

In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo netto annuale del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

b) frode dell'Appaltatore;

c) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;

d) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante;

e) subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) fallimento dell'Appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;

h) cessazione dell'attività da parte dell'Appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;

i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);

l) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della Stazione Appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto Appaltatore.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente art. 29, la Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 30.

Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.

Rimane salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'Appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Stazione Appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

L'Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.

ART. 31 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tranne che nelle ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della Stazione Appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto Appaltatore e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'Appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolta.

ART. 32 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la Stazione Appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 5 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e alle allegate Linee Guida;
- al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
- al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, al D.lgs. n. 51/2018 e al D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018;
- alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente capitolato si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali di settore con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

ART. 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

ART. 35 - ADEMPIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'Appaltatore è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 679/2016.

Coerentemente con quanto sancito da tale regolamento, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Stazione Appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare:

- i dati personali delle imprese concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

- l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della Stazione Appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi del citato Regolamento UE 689/2016.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Stazione Appaltante tra il personale in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o a fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018.

Ai fini poi dell'espletamento dei servizi e quindi dell'esecuzione del contratto di appalto, il Comune di Malnate è il Titolare dei dati relativi agli utenti dei servizi. Tali dati potranno essere anche di natura sensibile.

L'Appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento limitatamente ai servizi affidati. L'Appaltatore ha l'onere di uniformare le proprie procedure di trattamento dei dati forniti dal titolare secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016. E' altresì tenuto ad informare tempestivamente il titolare di eventuali violazioni subite atte a sottrarre i dati conferiti o che hanno dato luogo a tali sottrazioni.

Malnate, 07.12.2022

Il Responsabile di Area: Calcagno Enza

“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D. Lgs. 82/2005”